



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0002466 - 08/04/2013 - USCITA  
Allegati : 0



FM/COO:dt

Roma, 8 APR. 2013

**Spett. le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili di**  
**Gela**  
**Piazza San Francesco, 2**  
**93012 GELA**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 77/2013\_Tirocinio*

In relazione al quesito formulato in data 13 marzo 2013 in tema di tirocinio, si osserva quanto segue.

In generale e con riferimento ai tirocini contestuali agli studi, si precisa che ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per la sezione A è comunque necessario che un anno di tirocinio sia compiuto dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale (informativa n. 75 del 3 ottobre 2012).

Ciò premesso e con riferimento specifico al caso in questione, si rileva che il tirocinante non ha diritto ad essere trasferito dalla sezione B alla sezione A del registro, in quanto la disciplina del tirocinio non consente passaggi di sezione<sup>1</sup> ma, avendo completato i 18 mesi, potrà ottenere il certificato di compiuto tirocinio per l'esame di abilitazione da esperto contabile e dovrà, quindi, essere cancellato dal registro. Una volta conseguita, poi, la laurea specialistica e se vorrà essere ammesso a sostenere l'esame di Stato da dottore commercialista, dovrà iscriversi nella sezione A del registro per svolgere un ulteriore anno di tirocinio secondo quanto previsto dall'articolo 14 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Francesca Maione

<sup>1</sup> La circostanza che il divieto di passaggio tra sezioni è la regola è confermato dal fatto che in passato sono state necessarie norme di carattere transitorio (art. 15 reg. tirocinio) o interventi *ad hoc* (decreto MIUR 5 novembre 2010) per consentirlo nelle more della stipula della convenzione quadro del 2010. L'applicazione di tali norme, di natura chiaramente eccezionale, non può essere in alcun modo estesa in via analogica.